

si o al fiume, restano solo in facoltà dell'affittante del nome di farne quell'uso che egli crederà più conveniente -

Art. Quinto -

Resta altresì dichiarato che in caso di aridità o scarsità d'acqua, il cumato fittaiuolo soffrirà danni qualunque essi sieno, il gabellante nel nome non sarà tenuto ad alcuna rifazione di danni ed interessi, o minorazione d'estaglio, stando l'uso dell'acqua ad esclusivo rischio e pericolo del detto fittaiuolo, senza garanzia alcuna dall'affittante nel nome.

Art. Sesto -

L'affittante nel nome resta nel diritto di fare la consegna, con rogato verbale separato, di tutti gli alberi esistenti in detti appesti gabellati, nonché cumati, fittaiuoli e case rurali, in modo che il fittaiuolo famiglia sarà obbligato, alla fine dell'affitto, farne rogato consegna nel modo come se si viene a principio dell'affitto.

Art. Settimo -

Il cumato fittaiuolo famiglia, se nel corso

155
dell'affitto farà dei miglioramenti, in detti appesti gabellati, d'essi di qualunque valore e natura siano, dovranno restare acquistati all'affittante nel nome, senz'obbligo a compenso o rifazione alcuna. Il cumato famiglia è altresì obbligato di coltivare a proprie spese, a regola d'arte e da buon padre di famiglia i giardini già impiantati in Bozza rullone e Piosprocco, ed ove egli si mascurasse, il gabellante nel nome resta facultato di fare lui tutte le colture necessarie a maggiori spese del conduttore famiglia.

Articolo Ottavo -

Il rispettivo conduttore (conduttore famiglia) si sottopone a tutti i casi fortuiti ordinari e straordinari, periti e non periti a mente degli articoli 1620 e 1621 del detto Codice Civile.

Articolo Nono -

Quantunque in quest'atto si faccia menzione dell'estensione della terra di Bozza rullone pure essa si gabella a corbo e non a misura di quaja, qualunque aumento o diminuzione si si potrà trovare andrà



M. S. Fittaiuolo